



## I Sistemi di gestione della salute e sicurezza in relazione al D.Lgs. 231/01



" I sistemi di gestione della sicurezza in relazione all'attività  
di vigilanza e controllo svolta dai Vigili del Fuoco"

Francesco Ottaviano



Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha fra i suoi compiti istituzionali la Prevenzione Incendi e più in generale la sicurezza dei cittadini.

Questa attività è di fatto espletata a livello centrale attraverso La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e a livello locale dalle Direzioni Regionali dei VV.F. e dai Comandi Provinciali.

In particolare i Comandi Provinciali hanno anche il compito di rilasciare le autorizzazioni per tutte le attività soggette a controllo dei VV.F.

Nell'anno passato nell'ottobre 2011 è entrato in vigore un nuovo regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla Prevenzione Incendi ( DPR n.151 del 1 agosto 2011) .

Questo nuovo regolamento ha semplificato le incombenze per le attività ritenute a minor rischio e aggiornato il numero delle attività soggette a controllo portandole da 94 a 80.



L'iter procedurale prevede che prima venga esaminato il progetto relativo alla sicurezza antincendio e poi l'effettuazione di controlli, attraverso visite tecniche, volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa .

Per questo motivo quotidianamente tecnici dei Vigili del Fuoco conducono visite di sopralluogo nelle attività soggette ai controlli di Prevenzione incendi.

In occasione dei controlli di P.I. se l'azienda oggetto di visita ha ritenuto di applicare, in maniera volontaria, un SGSSL sicuramente questo aspetto è valutato in maniera molto positiva . Perché applicare un SGSSL ,oltre che avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs. 231/2001) e a contribuire al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, **rende più organica la gestione della sicurezza.**

La "gestione della sicurezza" è un argomento previsto dalle principali norme di prevenzione incendi e il fatto di renderla "sistematica" attraverso un Sistema di Gestione è sicuramente un grande vantaggio .



In particolare sono notevoli i benefici relativi alla “gestione dell'emergenza”, aspetto molto importante nella gestione della sicurezza antincendio, infatti rendere sistematici i vari procedimenti relativi all'emergenza ( Piani di emergenza, piani di evacuazione , esercitazioni, ecc.) è il modo migliore per poi poterli attuare efficacemente.

Applicare un SGSI, oltre che nello svolgimento delle visite, è valutato positivamente anche in occasione della valutazione dei progetti .

A questo proposito nel 2007 è stato emanato un decreto “Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio” che consente ,applicando un SGSA “Sistema di gestione della sicurezza antincendio” , di poter valutare i livelli di rischio con metodi alternativi a quelli previsti dal D.M.4 maggio 1998 .



Questa possibilità, finora non consentita, rende possibile un approccio concettualmente diverso e innovativo perché consente di poter passare da misure di tipo prescrittivo a misure di tipo prestazionale.

In particolare si cerca prima di prevedere la dinamica evolutiva dell'incendio tramite l'applicazione di modelli di calcolo e poi di fissare gli obiettivi di prestazione in base ad una situazione molto più vicina a quella reale.

Nel campo d'applicazione ne è previsto l'utilizzo sia nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio sia per individuare misure idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga.



Nell'articolo 6 del decreto viene indicata la necessità di elaborare un SGSA rendendolo di fatto obbligatorio per questo tipo di progettazione.

## 6) Sistema di gestione della sicurezza antincendio

1. La progettazione antincendio eseguita mediante l'approccio ingegneristico comporta la **necessità di elaborare** un documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (**di seguito denominato SGSA**) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività.
2. L'attuazione del **sistema di gestione della sicurezza antincendio è soggetta a verifiche periodiche** da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. **La prima verifica del SGSA avviene in concomitanza con il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi** di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le verifiche successive hanno cadenza pari alla validità del certificato di prevenzione incendi e, in ogni caso, non superiore a sei anni.
4. La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui all'art. 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L'importo da corrispondere per la verifica del SGSA è uguale a quello dovuto per il sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello previsto per il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi o a quello previsto per il rinnovo del certificato medesimo.
5. Qualora l'esito della verifica del SGSA rilevi la mancanza dei requisiti previsti, il Comando provinciale dei vigili del fuoco **sospende la validità del certificato di prevenzione incendi** e provvede a darne comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.



Mentre al comma 5 dell'allegato vengono descritti i principali argomenti da porre a base nella elaborazione del documento

## 5. Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

1. La metodologia prestazionale, basandosi sull'individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati ad hoc, richiede, affinché non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, un attento **mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti.** (*parametri in questo caso scelti dal progettista e non indicati dalla norma*). Conseguentemente è necessario che venga posto in atto un **sistema di gestione della sicurezza antincendio definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche periodiche.** Si richiama pertanto l'attenzione sulla circostanza che l'uso dell'opera nel rispetto delle limitazioni ipotizzate, del mantenimento delle misure di protezione previste e della gestione di eventuali modifiche, impone la realizzazione di un SGSA adeguato all'importanza dell'opera stessa.




2. Nell'ambito del programma per l'attuazione del SGSA devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente ai seguenti punti:

- organizzazione del personale;
- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
- controllo operativo;
- gestione delle modifiche;
- pianificazione di emergenza;
- sicurezza delle squadre di soccorso;
- controllo delle prestazioni;
- manutenzione dei sistemi di protezione;
- controllo e revisione.



Come si può osservare i concetti base degli argomenti previsti sono simili, e non poteva essere altrimenti, a quelli presenti nel SGSSL infatti anche Il SGSA opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di Organizzazione, pianificazione, attuazione, controllo e revisione del sistema, per mezzo di un processo dinamico.





C'è da rilevare che, nonostante siano passati ormai 4 anni, l'applicazione di questo decreto è ancora poco diffusa in parte per le oggettive difficoltà di calcolo e in parte perché ancora poco conosciuto.

Le criticità evidenziate nel seminario del 19 ottobre riguardanti le difficoltà per una azienda medio piccola di applicare un SGS è inutile negarlo sono reali .

L'auspicio è che si riesca a **coinvolgere** anche le aziende medio piccole per consentire, ad un numero sempre maggiore di aziende e quindi di lavoratori di poter disporre dei vantaggi ,in termini di sicurezza, che si ottengono dall'applicazione di un SGSL.

Questo sarà possibile solo attraverso un approccio più proporzionato alla tipologia aziendale e ad una informazione sempre più puntuale sia agli addetti ai lavori che ai lavoratori .